

Dichiarazione sul Regolamento EUDR

Cartiere del Garda informa i propri clienti in merito all'applicazione del Regolamento dell'Unione europea sulla deforestazione (EUDR), in conformità al Regolamento (UE) 2025/2650 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato il 23 dicembre 2025, che modifica il Regolamento (UE) 2023/1115 e ne stabilisce l'applicazione generale a partire dal 30 dicembre 2026.

A partire da tale data, l'EUDR sarà applicabile a tutti i prodotti di Cartiere del Garda rientranti nel campo di applicazione del Regolamento.

Nel caso di Cartiere del Garda, l'EUDR si applica in particolare alla produzione di pasta per carta e ai prodotti cartari compresi nel capitolo 48 della nomenclatura armonizzata, ad eccezione dei prodotti riciclati.

L'applicazione dell'EUDR all'interno del Gruppo Cartiere del Garda varia in funzione del ruolo svolto da ciascuna società nella catena di approvvigionamento.

In funzione dell'origine delle materie prime e del flusso di approvvigionamento, le società del Gruppo Cartiere del Garda possono operare in due modalità:

- **In qualità di primo operatore.** Ciò può verificarsi in determinati casi durante lo sfruttamento del legname in piedi (alberi provenienti da una superficie forestale) direttamente in Spagna, nonché in alcune importazioni di pasta per carta o di carta. In tal caso, le società del Gruppo Cartiere del Garda presenteranno la relativa **Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDD)**.
- **In qualità di operatore/commerciante a valle.** Ciò si verifica quando un'azienda produce o fornisce prodotti utilizzando materie prime o prodotti già coperti da una precedente DDD. In tal caso, la società interessata del Gruppo Cartiere del Garda non emetterà una nuova DDD per tale fornitura.

Quando i nostri clienti riceveranno una nuova DDD (Numero di riferimento e Numero di verifica) dalle società di Cartiere del Garda?

A partire dal 30 dicembre 2026, riguardo ai nostri clienti, le società del Gruppo Cartiere del Garda operano in qualità di operatori/commercianti a valle e non emetteranno una nuova DDD, in quanto producono o forniscono prodotti realizzati a partire da materie prime o prodotti già coperti da una DDD precedente.

Nota:

Nel caso in cui prodotti fabbricati da Cartiere del Garda vengano successivamente immessi nel mercato dell'Unione europea, l'importatore sarà considerato operatore ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) e dovrà adempiere ai propri obblighi di dovuta diligenza, inclusa, ove applicabile, la presentazione di una DDD.

Cartiere del Garda conserverà i riferimenti delle DDD (Numero di riferimento e Numero di verifica) ricevuti dai propri fornitori, nonché le informazioni necessarie in materia di tracciabilità, al fine di supportare i propri clienti, per quanto possibile.

Per maggiori informazioni sull'impegno di Cartiere del Garda per la sostenibilità: gardacartiere.com